



**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

**ORDINANZA PRESIDENZIALE N. <sup>54</sup> /2022 DEL 20/07/2022**

**PORTO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - CELEBRAZIONI "DESTA MADONNA DELLA  
MARINA DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO" – 30 E 31 LUGLIO 2022**

**IL PRESIDENTE**

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della l. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;



- VISTA** l'istanza acquisita al prot. recante n. ARR 8717 in data 05 luglio 2022, nonché la relativa integrazione acquisita al prot. recante n. ARR 9148 in data 14 luglio 2022 presentate dal Preg.mo Don Patrizio Spina per poter fruire di un'area demaniale nel porto di San Benedetto del Tronto per lo svolgimento delle celebrazioni religiose in onore della Madonna della Marina di San Benedetto del Tronto, con occupazione suolo demaniale marittimo per il posizionamento di palco e sedie presso l'area antistante la banchina di riva Malfizia nel porto di San Benedetto del Tronto, previste nelle giornate del 30 e 31 luglio p.v., con annessa richiesta di divieto di sosta e di delimitazione dell'area con transenne della predetta area per la giornata del 30 luglio p.v. dalle ore 15:00 alle ore 21:00;
- VISTO** il vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, approvato e reso esecutivo con Ordinanza Commissariale n. 22/2021;
- VISTE** le circolari n. 90 in data 27/07/1999 e n. 99 in data 15/05/2000 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione, che disciplinano le occupazioni di breve durata;
- VISTI** gli artt.5/comma 3 e 7 del nuovo C.d.S. approvato con D.Lgs. 30/04/1992 n.285 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con DPR 16/12/1992 n.495, per la parte applicabile;
- VISTE** le valutazioni partecipate dalla locale Autorità Marittima, con comunicazione acquisita al prot. n. ARR-9159-14\_07\_2022;
- VISTO** il nulla osta partecipato dalla Direzione Tecnica di questo Ente con nota prot. PAR-5379-18\_07\_2022;
- VISTO** il parere favorevole espresso dalla Divisione Security di questo Ente con nota prot. PAR-5439-20\_07\_2022;
- RITENUTO** di dover provvedere nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità alla azione del presente provvedimento di polizia marittima assentendo, per quanto di stretta competenza di questo Ente, le attività di cui alla manifestazione in argomento, la fruibilità delle aree domandate e la allocazione degli apprestamenti richiesti per l'evento religioso di che trattasi;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

#### **RENDE NOTO**

Che, nelle giornate del 30 e del 31 luglio 2022, indicativamente dalle ore 18:00 fino alla conclusione delle celebrazioni religiose riconnesse, si terranno presso l'area antistante la banchina di riva Malfizia nel porto di San Benedetto del Tronto le celebrazioni in onore della Madonna della Marina di San Benedetto del Tronto.

A tal riguardo, l'organizzazione ha previsto la installazione di un palco e di sedie presso l'area antistante la banchina di riva Malfizia, come meglio evidenziato nell'elaborato planimetrico che si allega alla presente Ordinanza per farne parte integrante.

#### **ORDINA**



## Art. 1

Ai fini della manifestazione di cui alle superiori premesse e per l'intera durata della stessa, tutti gli spazi preposti all'uso, sì come evidenziati nella planimetria allegata, sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso nella giornata di sabato 30 luglio p.v. dalle ore 15:00 alle ore 21:00 e nella giornata del 31 luglio p.v. dalle ore 18:30 fino alla conclusione delle celebrazioni in analisi, ad eccezione della sosta delle autovetture dei partecipanti all'evento collegato alla "Festa Madonna della Marina di San Benedetto del Tronto".

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

## Art. 2

Lo svolgimento della manifestazione è subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni e condizioni da parte degli organizzatori e degli addetti a vario titolo coinvolti nelle attività riconnesse alle celebrazioni religiose ed ai riconnessi eventi organizzati:

- tutti i manufatti e le attrezzature allestiti ai fini della manifestazione dovranno riportare le caratteristiche della facile ed immediata amovibilità;
- i suddetti manufatti ed attrezzature nonché i relativi dispositivi tecnologici (es. impianti di illuminazione, sistemi di amplificazione sonora, etc.) non dovranno mai costituire occasione di pericolo per la pubblica e la privata incolumità e dovranno risultare conformi alle regole dell'arte ed alle vigenti norme. A tal proposito, essi dovranno riportare caratteristiche tecniche di consistenza e montaggio necessari alla loro sicura stabilità anche in presenza di condizioni meteorologiche avverse normalmente ricorrenti nella zona;
- relativamente ai suddetti manufatti ed attrezzature dovranno essere prodotti, da parte dei rispettivi soggetti installatori, le dichiarazioni di corretto montaggio nei termini di legge;
- l'installazione dei suddetti manufatti ed attrezzature non dovrà comunque comportare modifiche o alterazioni di sorta all'attuale stato delle infrastrutture portuali esistenti;
- al termine della manifestazione in argomento, entro il tempo massimo di n. 6 ore consecutive, i luoghi interessati dalla manifestazione medesima dovranno essere condotti in pristino stato, puliti e liberi da ogni materiale od attrezzatura riconducibile alla stessa manifestazione;
- restano in capo al competente soggetto organizzatore tutti gli oneri e gli adempimenti necessari alla corretta gestione nonché al regolare smaltimento dei rifiuti che, di qualunque tipo, siano prodotti nell'ambito della manifestazione in argomento;
- restano in capo al competente soggetto organizzatore tutti gli adempimenti e le incombenze per legge dovuti in ordine all'allestimento dei predetti manufatti ed attrezzature nonché dei relativi impianti tecnologici, ovvero allo svolgimento dell'evento in parola;
- l'organizzazione dovrà individuare e presidiare le vie di fuga con la prevista segnaletica di sicurezza;
- per tutta la durata dell'evento dovrà essere disposto il controllo dell'area con l'ausilio di operatori di sicurezza dotati di uniformi ben visibili ed in contatto tra loro;
- provvedere agli adempimenti richiesti da altri soggetti istituzionali, comunque, competenti e trasmetterne copia a questa Autorità di Sistema;
- dovrà essere predisposta preventivamente a cura degli organizzatori apposita segnaletica idonea ad individuare l'area interdetta ad ogni altro utilizzo;
- dovrà essere garantita la riduzione in pristino degli spazi utilizzati;



- dovrà essere previsto un congruo e proporzionato numero di addetti da adibire a servizio d'ordine, specie durante la processione prevista dopo la celebrazione eucaristica, i quali avranno il compito di:
  - garantire la fruibilità della viabilità portuale da parte dei mezzi che dovranno accedere alle aree adiacenti lo spazio riservato;
  - garantire la piena fruibilità della viabilità stradale, e dei percorsi di accesso, ai mezzi di emergenza;
  - effettuare il monitoraggio delle fasi di afflusso e deflusso dei partecipanti alla manifestazione al fine di controllare e tenere separati i flussi di ingresso ed uscita dei partecipanti nonché la loro immissione nella sede stradale antistante;
- è fatta salva ogni ulteriore prescrizione che venga impartita da altri soggetti istituzionali competenti;
- dovranno essere rispettate le vigenti misure di contenimento del Covid-19 in relazione all'andamento della curva di contagio;
- sono fatte salve ulteriori prescrizioni impartite da altri soggetti istituzionali per i relativi aspetti di competenza, ivi compresa l'acquisizione di nulla osta e/o eventuali altri atti di assenso del caso dovuti.

#### Art. 3

L'organizzatore, nella persona del parroco Don Patrizio Spina, assume il formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando l'Autorità di Sistema e la locale Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni anche di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento.

#### Art. 4

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale. <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada per quanto applicabile.

I veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi e qualsivoglia sanzione, principale e accessoria e/o spesa riconnessa ivi compresa la rimozione e le spese di custodia, saranno solidalmente a carico del proprietario e/o del trasgressore.

Ancona, il 20.7.2022

IL PRESIDENTE  
Ing. Vincenzo Garofalo

V°  
Il Dirigente  
Avv. Giovanna Chilà

